

**D.g.r. 16 marzo 2020 - n. XI/2943**  
**Misura Turnaround Financing – Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 30 dicembre 2019, n. 24**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 – 2022» che all'art.2 «Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa», commi 6, 7 e 8, prevede quanto segue:

- «La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia per un importo di euro 10.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa 'Turnaround financing', gestita da Finlombarda S.p.A. e finalizzata a supportare le imprese, con forte potenziale di crescita del business che abbiano già avviato un processo di restructuring, nel portare a termine con successo la riorganizzazione e il rilancio aziendale;
- con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della garanzia di cui al comma 6, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea);
- la garanzia di cui al comma 6, fino al valore massimo di euro 2.000.000,00, non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura nelle risorse proprie stanziare alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022. La rimanente somma di euro 8.000.000,00 è inclusa nel calcolo del limite di indebitamento, come riportato alla sezione 'Debito potenziale' dell'Allegato 13 'Limite di indebitamento' del progetto di legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2020-2022';

Verificato che la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022» all'Allegato 13 'Limite di indebitamento' include nel calcolo del limite di indebitamento, come riportato alla sezione 'Debito potenziale', la somma di euro 8.000.000,00 di cui all'art. 2 c.8 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 – 2022»;

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire, per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera d) sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia fidejussoria in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione (altresì detta credit scoring), nonché l'individuazione della più idonea tipologia di garanzia in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito da parte delle imprese;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 art. 4, ed in particolare il comma 6 che dispone: «Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

- a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-;

Considerato, di dare attuazione a quanto previsto dalla richiamata legge regionale n. 24/2019, in presenza di imprese con un forte potenziale di crescita del business, che abbiano già avviato un processo di restructuring, nel portare a termine con successo la riorganizzazione ed il rilancio aziendale attraverso l'attuazione di un piano di investimenti finanziato a medio - lungo termine a fronte di un programma di investimento da attuare con garanzia regionale;

Dato atto che la copertura finanziaria della misura Turnaround Financing è pari a € 25.000.000,00 di cui € 15.000.000,00 a valere su risorse proprie di Finlombarda s.p.a. da utilizzare per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine e € 10.000.000,00 di risorse regionali per la garanzia di cui:

- 2.000.000,00 sul capitolo 1.03.110.545 «Prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative», missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato»;
- 8.000.000,00 inclusi nel calcolo del limite di indebitamento, come riportato alla sezione 'Debito potenziale' di cui all'art. 2 c.8 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 – 2022»;

Richiamata la d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/675 «Approvazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring finalizzata a richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell'ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014» che:

- approva la «Metodologia Standard di Valutazione del rischio» in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 11/2014;
- stabilisce che la «Metodologia Standard di Valutazione del Rischio» sia adottata su tutte le nuove agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della l.r. 11/2014 che prevedano contributi in conto capitale a rimborso e che necessitino, ai fini della concessione del finanziamento, di una valutazione economico/finanziaria;
- stabilisce che la «Metodologia Standard di Valutazione del Rischio» non si applica alle misure che prevedano il ricorso a risorse di Finlombarda in abbinamento alle risorse regionali, in quanto la valutazione di merito creditizio e la conseguente definizione del quadro cauzionale per queste ultime saranno determinate in maniera unitaria per le risorse regionali e le risorse di Finlombarda secondo le modalità normalmente previste per gli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia;

Richiamata la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. 17 dicembre 2018, n. XI/1010, registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti RCC in data 11 gennaio 2019 n. 12382, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

Stabilito:

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura Turnaround Financing di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- di affidare tutti i compiti di responsabile del procedimento a Finlombarda s.p.a., che provvederà con propria determinazione ad approvare l'Avviso per le imprese attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;

Visto l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;

Richiamato l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede, per gli enti dipendenti e le Società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che il programma annuale delle attività sia approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);

Dato atto che la gestione della misura Turnaround Financing da parte di Finlombarda era prevista nel Programma Pluriennale delle attività 2020 – 2022 di cui alla d.g.r. 23 dicembre 2019, n. XI/2731 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 – piano di studi e ricerche 2020-2022 - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto incaricato delle attività di gestione della misura Turnaround Financing è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e

**Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2020**

regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse;

- definire l'Avviso attuativo per le imprese nel rispetto di quanto stabilito dai criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, ivi compresa la qualità progettuale;
- compiere tutte le attività inerenti la concessione della garanzia;
- comunicare immediatamente ai referenti regionali eventuali criticità;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto gestore e responsabile del procedimento;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'Es), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Considerato che:

- il finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto;
- la garanzia regionale è concessa sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ritenuto che:

- la garanzia regionale non è concessa ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE 1407/2013;
- la garanzia regionale non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'Es di cui all'art. 4.6.b) del Regolamento (UE) n. 1407/13;
- la garanzia regionale può essere concessa solo a condizione che vi sia un piano di rilancio aziendale secondo una valutazione rimessa a Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Considerato che secondo la normativa comunitaria sono imprese in difficoltà quelle che al momento della richiesta del beneficio siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno dichiarare, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza ovvero non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);

Stabilito che Finlombarda s.p.a. in qualità di responsabile del procedimento è tenuta a mettere in atto tutte le attività istruttorie necessarie affinché la misura Turnaround sia attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato Reg. (UE) 1407/2013, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 4;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. in qualità di responsabile del procedimento nonché soggetto gestore della misura garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di

concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;

Richiamata la d.g.r. 4 febbraio 2019, n. XI/1213 «Criteri generali per l'introduzione del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c.4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che prevede che in occasione della concessione di finanziamenti alle imprese sia stabilita una premialità nei confronti delle imprese in possesso del «rating di legalità, all'interno dei criteri di selezione e valutazione, da scegliere tra preferenza in graduatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo e riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate»;

Stabilito di prevedere in attuazione della richiamata d.g.r. 4 febbraio 2019, n. XI/1213 l'attribuzione di una premialità in termini di punteggio aggiuntivo;

Ritenuto necessario approvare, in attuazione della l.r. 24/2019, i criteri della misura «Turnaround financing» e lo schema di accordo di garanzia tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per disciplinare la concessione ed il funzionamento della garanzia;

Visti:

- l'Allegato A «Turnaround Financing: criteri per l'attuazione della misura», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B «Schema di accordo di garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore di Finlombarda s.p.a. per la realizzazione della misura Turnaround Financing» ex l.r. 24/2019, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di:

- demandare, in qualità di responsabile del procedimento, a successivo provvedimento di Finlombarda s.p.a. anche l'approvazione dell'Avviso per le imprese, sulla base dei criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento;
- autorizzare alla sottoscrizione dell'accordo di garanzia di cui all'Allegato B del presente provvedimento il Direttore Centrale protempore della Direzione Centrale Bilancio e finanza della Presidenza;
- demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico il monitoraggio sull'attuazione della misura di cui all'Allegato A della presente deliberazione, nonché le attività di gestione della garanzia come definite nell'accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- le modalità per l'attuazione e la gestione della garanzia, che non comporta oneri di gestione sul bilancio regionale, sono definite all'interno dello schema di accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e non sarà pertanto necessario procedere con la definizione di un apposito incarico;
- la garanzia di Regione Lombardia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avrà validità fino al 31 dicembre 2027 in coerenza con la durata massima del finanziamento e con i tempi istruttori del procedimento sia in fase di concessione che di rendicontazione;

Stabilito che in caso di realizzazione parziale dell'investimento da parte dei beneficiari:

- Finlombarda s.p.a. provvederà a rideterminare proporzionalmente l'intervento agevolativo nel suo complesso (sia quota Finanziamento, sia quota Garanzia);
- il Beneficiario Finale sarà tenuto a rimborsare anticipatamente la parte di Finanziamento erogata in eccesso;
- tale rimborso anticipato non sarà garantito dalla Garanzia, la quale coprirà solo la quota di finanziamento effettivamente utilizzata per la realizzazione dell'investimento;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Turnaround Financing: criteri per l'attuazione della misura», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Allegato B «Schema di accordo di garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore di Finlombarda s.p.a. per la realizzazione della misura Turnaround Financing» ex l.r. 24/2019, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prevedere che la copertura finanziaria della misura Turnaround Financing è pari a € 25.000.000,00 di cui € 15.000.000,00 a valere su risorse proprie di Finlombarda s.p.a. da utilizzare per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine e € 10.000.000,00 di risorse regionali per la garanzia di cui:

- 2.000.000,00 sul capitolo 1.03.110.545 «Prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative», missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato»;
- 8.000.000,00 inclusi nel calcolo del limite di indebitamento, come riportato alla sezione 'Debito potenziale' di cui all'art. 2 c.8 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 - 2022»;

4. di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura secondo i criteri di cui all'allegato A;

5. di affidare tutti i compiti di responsabile del procedimento a Finlombarda s.p.a., che provvederà, tra l'altro, con propria determinazione ad approvare l'Avviso per le imprese attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;

6. di stabilire che non sono previste spese per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a.;

7. di prevedere che la concessione della garanzia regionale avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «De minimis»), 4 (calcolo dell'Esl), 5(cumulo) e 6 (controlli);

8. di stabilire che Finlombarda s.p.a., in qualità di responsabile del procedimento nonché soggetto incaricato delle attività di gestione della misura è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse e conseguentemente a tutela della garanzia regionale;
- definire l'Avviso attuativo per le imprese nel rispetto di quanto stabilito dai criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente ai referenti regionali eventuali criticità;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- compiere tutte le attività inerenti la concessione della garanzia;
- garantire il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
- mettere in atto tutte le attività istruttorie necessarie affinché la misura Turnaround sia attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 1407/2013, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 4;

9. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico il monitoraggio sull'attuazione della misura di cui all'Allegato A della presente deliberazione, nonché le attività di gestione della garanzia come definite nello schema di accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. di demandare, in qualità di responsabile del procedimento, a successivo provvedimento di Finlombarda s.p.a., l'approvazione dell'Avviso per le imprese, sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11. di autorizzare alla sottoscrizione dell'accordo di garanzia di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Direttore Centrale protempore della Direzione Centrale Bilancio e finanza della Presidenza;

12. di dare atto che:

- le modalità per l'attuazione e la gestione della misura, che non comporta oneri di gestione sul bilancio regionale, sono definite all'interno dello schema di accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e non sarà pertanto necessario procedere con la definizione di un apposito incarico;
- la garanzia rilasciata da Regione Lombardia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avrà validità fino al 31 dicembre 2027 in coerenza con la durata massima del finanziamento e con i tempi istruttori del procedimento sia in fase di concessione che di rendicontazione;

13. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A**

Titolo	<b>TURNAROUND FINANCING: CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>
<b>Finalità</b>	La misura è finalizzata a sostenere le imprese lombarde che abbiano già avviato un processo di ristrutturazione e che evidenzino un forte potenziale di crescita del business, consentendo loro di portare a termine con successo la ristrutturazione e il rilancio aziendale.
<b>R.A. PRS XI Lgs.</b>	43. Econ.14.1 "Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI"
<b>Soggetti beneficiari dell'agevolazione</b>	<p>PMI ad esclusione delle microimprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) e Mid Cap ossia imprese che non rientrano tra le PMI che presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– avere sede operativa in Lombardia;</li> <li>– essere costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese;</li> <li>– svolgere attività economiche, come da codice ATECO primario, classificate nei seguenti codici ATECO 2007: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ B (ATTIVITÀ ESTRATTIVA)</li> <li>○ C (ATTIVITÀ MANIFATTURIERE)</li> <li>○ F (COSTRUZIONI)</li> <li>○ G (COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI)</li> <li>○ I (ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE)</li> <li>○ J (SERVIZI DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE)</li> </ul> </li> </ul> <p>Indipendentemente dal codice ATECO primario, le imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– non svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, etc);</li> <li>○ attinenti la pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);</li> </ul> </li> <li>– rientrare in una delle fattispecie individuate dall'avviso per le imprese, approvato da Finlombarda S.p.A., finalizzate alla continuità/ rilancio aziendale che evidenzino un forte</li> </ul>

	<p>potenziale di crescita e che abbiano già avviato un processo di <i>restructuring</i> nel portare a termine con successo la riorganizzazione ed il rilancio aziendale;</p> <p>– non essere insolventi ai sensi del regolamento de minimis.</p>
<b>Dotazione finanziaria</b>	<p>La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 25.000.000,00 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- € 15.000.000,00 di risorse a valere su risorse proprie di Finlombarda S.p.A. da utilizzare per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine;</li><li>- € 10.000.000,00 a valere sulle risorse regionali indicate all'art.2 c. 6 della l.r. 24/2019 per la concessione della garanzia.</li></ul>
<b>Fonte di finanziamento</b>	<p>€ 15.000.000,00 a valere sul bilancio di Finlombarda S.p.A. € 10.000.000,00 di risorse regionali di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- € 2.000.000,00 di risorse regionali a valere sul capitolo 1.03.110.545 "Prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative", missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato";</li><li>- € 8.000.000,00 di risorse regionali inclusi nel calcolo del limite di indebitamento, come riportato alla sezione 'Debito potenziale' di cui all'art. 2 c.8 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 "Legge di stabilità 2020 – 2022".</li></ul>
<b>Tipologia ed entità dell'agevolazione</b>	<p>L'agevolazione consiste in un finanziamento a medio – lungo termine, sotto forma di capitale di debito, assistito da garanzia regionale nella misura del 70% per ogni singolo finanziamento.</p> <p>Qualora nell'istruttoria di merito Finlombarda S.p.a. evidenzi dei profili di rischio che rendano necessario un apporto minimo di risorse finanziarie da parte di altri soggetti finanziatori terzi o dei soci o qualora le risorse finanziarie di terzi siano ritenute non adeguate, si ridurrà proporzionalmente il finanziamento di Finlombarda S.p.A. e quindi la relativa garanzia regionale, che resta comunque calcolata sul valore effettivo del finanziamento di Finlombarda.</p> <p>L'importo garantito non potrà in nessun caso eccedere i massimali previsti dal Regolamento de Minimis n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, art. 4 comma 6 lettera b).</p>

	<p>Il finanziamento, della durata massima di 48 mesi, è concesso per investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale (acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile).</p> <p>Il finanziamento è concesso nel limite massimo di € 2.000.000,00 ed in ogni caso nel limite del valore dell'investimento ammissibile. Il finanziamento e l'investimento minimo è fissato in € 500.000,00.</p> <p>Il finanziamento sarà erogato in unica soluzione o a tranches.</p> <p>All'esito dell'istruttoria Finlombarda potrà prevedere l'inserimento nel contratto di finanziamento di financial covenants (impegni finanziari) e information covenants (impegni informativi).</p> <p>La garanzia regionale è concessa secondo le modalità previste nello schema di accordo di garanzia di cui all'Allegato B della presente Deliberazione.</p>
<b>Regime di aiuto</b>	<p>Il Finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto.</p> <p>La garanzia regionale è concessa sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'EsI), 5 (cumulo) e 6 (controllo).</p> <p>Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non potrà essere concesso.</p> <p>L'aiuto è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, ai sensi dell'art. 5.2 del Reg. Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 purché tale cumulo non superi l'ammontare massimo delle spese ammissibili e, fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento "de minimis".</p>

	<p>Gli aiuti de minimis concessi sotto forma di garanzia sono consentiti se il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6)".</p> <p>L'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'Es di cui all'art. 4.6.b) del Regolamento (UE) n. 1407/13.</p>
<b>Interventi ammissibili</b>	<p>Sono ammissibili a finanziamento assistito dalla garanzia gli investimenti per l'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, finalizzati allo sviluppo aziendale come desumibili dal Programma di investimento presentato.</p> <p>Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa ubicata in Lombardia, oggetto di intervento.</p> <p>Gli interventi dovranno essere realizzati entro 3 anni dalla data del perfezionamento del Contratto di Finanziamento.</p> <p>Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rientrante nel Programma di Investimento.</p> <p>Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda.</p>
<b>Spese ammissibili</b>	<p>Sono ammissibili a finanziamento le spese, al netto dell'I.V. A, relative a nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e rientranti nel Programma di Investimento.</p> <p>Sono ammissibili anche le opere murarie connesse alle immobilizzazioni materiali e i costi di montaggio e trasporto.</p> <p>Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della presente Deliberazione.</p>
<b>Tipologia della procedura</b>	<p>Per la concessione delle agevolazioni si prevede la pubblicazione di un Avviso alle imprese attuativo dei presenti criteri da parte di Finlombarda S.p.A., entro sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>L'assegnazione del finanziamento assistito dalla garanzia regionale sarà a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili sia per la concessione dei finanziamenti che per la concessione della garanzia.</p>

<p><b>Istruttoria e valutazione</b></p>	<p>Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa.</p> <p>L'istruttoria delle istanze presentate verrà effettuata da Finlombarda S.p.A. in qualità di responsabile del procedimento nonché soggetto gestore della misura.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;</li> <li>– completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Avviso di successiva emanazione;</li> <li>– sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso di successiva emanazione.</li> </ul> <p>L'istruttoria di merito sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisi della qualità progettuale degli investimenti (descrizione dell'investimento in relazione agli obiettivi di rilancio aziendale e ai tempi di realizzazione, risultati attesi in termini di valore di crescita e sviluppo dell'impresa, risultati attesi in termini di impatto ambientale, sociale e territoriale);</li> <li>2) Analisi del merito creditizio e conseguente definizione del quadro cauzionale.</li> </ol> <p>Il dettaglio dei criteri qualitativi e i relativi punteggi verranno definiti nell'Avviso attuativo di successiva emanazione.</p> <p>Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.</p> <p>Verrà attribuita una premialità di 5 (cinque) punti in presenza del Rating di legalità.</p> <p>Non saranno ammissibili a Finanziamento, Progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti, ivi inclusa la premialità.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento, stante la complessità della misura, sarà di massimo 120 giorni a decorrere dalla presentazione delle domande.</p> <p>Saranno approvati periodicamente gli elenchi delle imprese ammesse a finanziamento.</p>
---	---

<b>Soggetto Gestore</b>	<p>Il soggetto gestore della misura è Finlombarda S.p.A. che, in qualità di responsabile del procedimento, è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse e conseguentemente a tutela della garanzia regionale;</li><li>– definire l'Avviso attuativo per le imprese nel rispetto di quanto stabilito dai criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;</li><li>– comunicare immediatamente ai referenti regionali eventuali criticità;</li><li>– assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;</li><li>– garantire il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;</li><li>– mettere in atto tutte le attività istruttorie necessarie affinché la misura Turnaround sia attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 1407/2013, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 4.</li></ul>
<b>Modalità di erogazione dell'agevolazione</b>	<p>Il finanziamento è erogato ai beneficiari da Finlombarda S.p.A., previa sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e secondo quanto da esso previsto.</p>

**ALLEGATO B****SCHEMA DI ACCORDO DI GARANZIA****TRA**

(1) **Regione Lombardia**, ... ("**Regione Lombardia**" o il "**Garante**");

e

(2) **Finlombarda S.p.A.**, intermediario finanziario ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), di proprietà della Regione Lombardia, costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Fabio Filzi 25/A, Milano (Italia), capitale sociale pari ad Euro 212.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 829530, partita IVA 01445100157 ("**Finlombarda**")

**1. PREMESSO CHE**

**1.1.** Regione Lombardia e Finlombarda intendono attuare un'iniziativa denominata "Turnaround Financing" volta a sostenere le imprese lombarde che abbiano già avviato un processo di *restructuring* e che evidenzino un forte potenziale di crescita del business, consentendo loro di portare a termine con successo la ristrutturazione e il rilancio aziendale, mediante la concessione di Finanziamenti assistiti dalla Garanzia;

**1.2.** la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 "Legge di stabilità 2020 – 2022" che all'art.2 "Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa", commi 6, 7 e 8, prevede che:

- la Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia per un importo di euro 10.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa 'Turnaround financing', gestita da Finlombarda S.p.A. e finalizzata a supportare le imprese, con forte potenziale di crescita del business che abbiano già avviato un processo di *restructuring*, nel portare a termine con successo la riorganizzazione e il rilancio aziendale;
- con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio di suddetta garanzia, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato;
- la garanzia, fino al valore massimo di euro 2.000.000,00, non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura nelle risorse proprie stanziata alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione',

programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022. La rimanente somma di euro 8.000.000,00 è inclusa nel calcolo del limite di indebitamento, come riportato alla sezione 'Debito potenziale' dell'Allegato 13 'Limite di indebitamento' del progetto di legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2020-2022';

- 1.3. la DGR \_\_\_\_\_ ha approvato il presente schema di Accordo di Garanzia;
- 1.4. la DGR n. XI/812 del 19 novembre 2018 ha approvato lo "Schema tipo di atto di nomina a Responsabile del trattamento dati e dell'articolo standard: «Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta regionale» delle convenzioni con enti del SiReg - ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018";
- 1.5. l'art. 1 della legge regionale 30/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 della l.r. 14/2010, ha istituito il Sistema Regionale (di seguito, per brevità, "SIREG") e negli allegati A1 ed A2 della medesima legge ha definito i soggetti che lo costituiscono, tra i quali Finlombarda S.p.A. e ha deliberato che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate a Regione Lombardia sono svolti, di norma, tramite gli enti del SIREG, sulla base delle competenze attribuite;
- 1.6. in data 9 gennaio 2019 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. (di seguito per brevità "Convenzione").
- 1.7. In data 17 dicembre 2019, il CDA di Finlombarda ha deliberato di approvare il prodotto "Turnaround Financing", di destinare alla realizzazione del prodotto un importo pari ad euro 15 milioni a valere su risorse proprie di Finlombarda; di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti e al compimento di tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione; di avviare l'iniziativa subordinatamente all'approvazione da parte di Regione Lombardia degli atti di costituzione ed attuazione della Garanzia.
- 1.8. Finlombarda in qualità di responsabilità del procedimento, tra l'altro, emanerà un Avviso alle Imprese per la presentazione delle Domande di

partecipazione all'Iniziativa conformemente a quanto previsto dalla DGR \_\_\_\_\_.

- 1.9. Con il presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della Garanzia da rilasciarsi da parte di Regione Lombardia a copertura parziale del rischio assunto da Finlombarda in relazione al Portafoglio.

## 2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

### 2.1. DEFINIZIONI

Nel presente accordo, salvo che il contesto non richieda altrimenti, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- **"Accordo"** indica il presente accordo, come di volta in volta modificato, novato o integrato, ivi inclusi i relativi allegati.
- **"Ammontare Massimo Escutibile"** indica il valore massimo complessivo che Regione Lombardia potrà essere tenuta a corrispondere ai sensi della Garanzia, ed ammonta ad euro 10.000.000,00.
- **"Avviso alle Imprese"** indica l'avviso pubblico alle imprese che sarà pubblicato da Finlombarda per la presentazione delle Domande di partecipazione all'Iniziativa.
- **"Beneficiario Finale"** indica una impresa beneficiaria di un Finanziamento Garantito.
- **"Commissione"** indica la Commissione della Comunità Europea.
- **"Comunicazione di Aggiustamento"** indica la comunicazione scritta avente ad oggetto l'aggiustamento dell'importo deliberato e comunicato all'interno di una Comunicazione di Inclusione a seguito dell'assunzione da parte di Finlombarda di un atto di riduzione e/o rideterminazione del Finanziamento, inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia ai sensi del presente Accordo e nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui all'Allegato 8 del presente Accordo (*Modello della Comunicazione di Aggiustamento*).
- **"Comunicazione di Esclusione"** indica la comunicazione scritta avente ad oggetto l'esclusione di un Finanziamento dal Portafoglio, inviata tramite PEC da parte di Regione Lombardia all'Indirizzo di Finlombarda ai sensi del presente Accordo e nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui

all'Allegato 3 del presente Accordo (*Modello della Comunicazione di Esclusione*).

- **“Comunicazione di Inclusione”** indica la comunicazione scritta riguardante l'inclusione di un Finanziamento nel Portafoglio, inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui all'Allegato 1 del presente Accordo.
- **“Comunicazione di Recupero Perdite”** indica la comunicazione scritta, inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui all'Allegato 5 (*Modello della Comunicazione di Recupero Perdite*) del presente Accordo, in relazione eventuali Recupero Perdite realizzati da Finlombarda in relazione ad una Perdita escussa.
- **“Conto di Finlombarda”** indica il seguente conto corrente: IT33Y0306903390100000000032 o qualsiasi altro conto corrente bancario che Finlombarda abbia comunicato a Regione Lombardia.
- **“Conto di Regione Lombardia”** indica il seguente conto corrente: [XXX] o qualsiasi altro conto corrente bancario che Regione Lombardia abbia comunicato a Finlombarda.
- **“Contratto di Finanziamento”** indica il contratto sottoscritto da Finlombarda con il Beneficiario Finale ai fini dell'erogazione del Finanziamento.
- **“Convenzione Quadro”** indica la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. sottoscritta in data 9 gennaio 2019.
- **“Data della Relazione Trimestrale”** indica la data che cade 20 giorni solari successivi all'ultimo giorno del relativo Trimestre.
- **“Data di Aggiustamento”** indica la data dell'atto di riduzione e/o rideterminazione di un Finanziamento adottato da Finlombarda in conformità a quanto previsto all'Articolo 6 (*Aggiustamento del Volume Effettivo del Portafoglio*).
- **“Data di Scadenza Finale”** ha il significato di cui all'Articolo 12 (*Termine*).
- **“Domanda”** indica la domanda di finanziamento presentata a valere sull'Avviso alle Imprese.
- **“Financial covenants”** indica gli impegni finanziari che devono essere obbligatoriamente rispettati, secondo le modalità indicate nell'Avviso alle imprese.

- **"Finanziamento"** indica qualsiasi finanziamento a medio lungo termine concesso da Finlombarda in favore di un Beneficiario Finale a valere sull'Avviso alle Imprese.
- **"Finanziamento Escluso"** ha il significato di cui all'Articolo 5.2 (ii) (*Procedimento di Esclusione*).
- **"Finanziamento Garantito"** indica il Finanziamento che è stato incluso nel Portafoglio in conformità con i termini del presente Accordo e che non è stato successivamente escluso dal Portafoglio.
- **"Finanziamento Non Ammissibile"** indica, in qualsiasi momento, un Finanziamento concesso che non soddisfa i Requisiti di Ammissibilità o qualsiasi altro impegno, requisito o richiesta previsto ai sensi del presente Accordo o dell'Avviso alle Imprese.
- **"Garanzia"** indica la garanzia rilasciata da Regione Lombardia in favore di Finlombarda e nell'interesse dei Beneficiari Finali in conformità con i termini del presente Accordo.
- **"GDPR"** indica il Regolamento UE 2016/679.
- **"Importo Garantito"** indica, con riferimento ad un Finanziamento Garantito la quota di Finanziamento assistita dalla Garanzia secondo la seguente formula:

$$\text{Importo Garantito} = \text{Finanziamento Garantito} \times \text{Tasso Garanzia}.$$

Per Finanziamenti assistiti da Garanzia, il Tasso Garanzia pari al 70%.

- **"Inadempimento"** indica, con riferimento ad un Finanziamento, che un Beneficiario Finale non ha adempiuto agli obblighi di pagamento di cui al Contratto di Finanziamento e non ha rimediato a tale inadempimento per almeno 60 giorni naturali e consecutivi, oppure che Finlombarda, agendo ragionevolmente ed in conformità alle proprie procedure interne, ritiene improbabile che il Beneficiario Finale adempia ai propri obblighi di pagamento di cui al Contratto di Finanziamento (senza ricorso da parte di Finlombarda ad azioni quali l'escussione delle garanzie).
- **"Indirizzo di Finlombarda"** indica l'indirizzo PEC di Finlombarda specificato all'Articolo 14 (*Comunicazioni*).
- **"Indirizzo di Regione Lombardia"** indica l'indirizzo PEC di Regione Lombardia specificato all'Articolo 14 (*Comunicazioni*).

- **“Information covenants”** indica gli impegni informativi che devono essere obbligatoriamente rispettati, secondo le modalità indicate nell'Avviso alle imprese.
- **“Iniziativa”** indica l'iniziativa “Tournaround Financing” attivata da Regione Lombardia e Finlombarda, regolata dall'Avviso alle Imprese e di cui la Garanzia costituisce una componente.
- **“Micro Imprese”** indica una microimpresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE riguardante la definizione di micro, piccole e medie imprese (OJ L124, 20.05.2003, p.36), come di volta in volta modificata, integrata e/o sostituita.
- **“Mid Cap”** indica le imprese che non rientrano tra le PMI che presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti. Il calcolo del numero dei dipendenti è effettuato su base aggregata (sulla base del modello di calcolo indicato dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ripreso nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014) come indicato nell'ultimo bilancio annuale approvato.
- **“Parte”** indica una parte del presente Accordo.
- **“Perdita”** indica, con riferimento ad un Finanziamento Garantito, ogni ammontare in linea capitale ed interessi, contrattuali e di mora, dovuto e non riscosso in seguito al verificarsi di un Inadempimento o della risoluzione del Finanziamento.
- **“Periodo di Inclusione”** indica il periodo di 24 mesi, decorrente dalla data di apertura dello sportello di cui all'Avviso alle Imprese, nel quale Finlombarda potrà includere Finanziamenti all'interno del Portafoglio.
- **“Piattaforma Informatica”** si intende la piattaforma Bandi on Line che sarà messa a disposizione da parte di Regione Lombardia e che sarà utilizzata da Finlombarda come *repository* per la documentazione inerente l'Avviso alle Imprese e la gestione della Garanzia.
- **“PMI”** indica una micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE riguardante la definizione di micro, piccole e medie imprese (OJ L124, 20.05.2003, p.36), come di volta in volta modificata, integrata e/o sostituita.
- **“Portafoglio”** indica il portafoglio composto da tutti i Finanziamenti che beneficiano della Garanzia.
- **“Recupero Perdita”** indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle spese per recupero crediti e dei costi di pignoramento (ove esistenti), recuperato

o ricevuto da Finlombarda in relazione ad un Finanziamento Garantito escusso.

- **“Regolamento de minimis”** indica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- **“Relazione Trimestrale”** indica la relazione trimestrale che dovrà essere trasmessa da Finlombarda tramite PEC all'Indirizzo di Regione Lombardia nelle modalità previste all'Articolo 10 (*Obblighi di Informazione*) nella forma di cui all'Allegato 2 (*Modello di Relazione Trimestrale*).
- **“Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale”** ha il significato di cui all'Articolo 4.2 (*Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale e Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento*).
- **“Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento”** ha il significato di cui all'Articolo 4.2 (*Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale e Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento*).
- **“Requisiti di Ammissibilità”** indica i requisiti di ammissibilità indicati all'Articolo 4 (*Requisiti di Ammissibilità*).
- **“Richiesta di Escussione”** indica la richiesta di escussione e di pagamento ai sensi della Garanzia inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia in conformità con i termini di cui al presente Accordo, redatta secondo il modello della Richiesta di Escussione di cui all'Allegato 4.
- **“Sede Operativa”** un'unità locale risultante da visura camerale corrispondente ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc..) nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell'impresa.
- **“Soggetto Richiedente”** indica il soggetto che presenta una Domanda.
- **“Tasso Garanzia”** indica la percentuale di ciascuna Perdita coperta dalla Garanzia, pari al 70% dell'ammontare di ogni Perdita, salvo quanto previsto all'Articolo 6 (*Aggiustamento del volume effettivo del Portafoglio*) e quanto di seguito. Per Finanziamenti assistiti da una Garanzia prestata ai sensi del Regolamento de minimis, l'Importo Garantito non potrà in nessun caso eccedere il valore di 1.500.000 euro.

- **“Termine del Periodo di Inclusione”** indica l'ultimo giorno del Periodo di Inclusione (incluso).
- **“Trimestre”** indica, con riferimento a ciascun anno, ogni periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre o dal 1 ottobre al 31 dicembre.
- **“Volume Effettivo del Portafoglio”** indica, di volta in volta e fatto salvo quanto previsto all'Articolo 6 (*Aggiustamento del Volume Effettivo del Portafoglio*), l'importo complessivo dei Finanziamenti Garantiti, fermo restando che, a fini di chiarezza: il Volume Effettivo del Portafoglio non potrà eccedere, in alcuna circostanza, il Volume Massimo del Portafoglio; qualora gli importi ancora dovuti ai sensi dei Finanziamenti siano rimborsati, anche anticipatamente, ovvero si sia verificato un inadempimento rispetto ad un'obbligazione di pagamento derivante da un Finanziamento, il Volume Effettivo del Portafoglio non sarà ridotto; e qualora un Finanziamento venga escluso dal Portafoglio ai sensi dell'Articolo 5.2 (*Procedimento di Esclusione*), a decorrere dalla data della relativa esclusione, tale Finanziamento non rileverà ai fini del calcolo del Volume Effettivo del Portafoglio.
- **“Volume Massimo del Portafoglio”** indica euro 15.000.000,00.

### 3. GARANZIA

#### 3.1. Caratteristiche della Garanzia

- (i) Con il presente Accordo Regione Lombardia rilascia una garanzia personale, incondizionata e irrevocabile a favore di Finlombarda e nell'interesse dei Beneficiari Finali.
- (ii) Subordinatamente ai termini ed alle condizioni del presente Accordo, la Garanzia garantisce ciascuno dei Finanziamenti inclusi nel Portafoglio:
  - i. a copertura delle Perdite;
  - ii. per una percentuale pari al Tasso Garanzia;
  - iii. nel limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento; e
  - iv. nel limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
- (iii) La Garanzia è concessa da Regione Lombardia al Beneficiario Finale a titolo gratuito.

#### 3.2. Adempimenti relativi alla concessione della Garanzia

Finlombarda, in qualità di responsabile del procedimento nonché soggetto gestore dell'Iniziativa, Finlombarda S.p.A. in qualità di responsabile del procedimento metterà in atto tutte le attività istruttorie necessarie affinché la misura Turnaround sia attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento de minimis, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 4 e provvederà ad adempiere agli obblighi concernenti alla concessione della Garanzia, ivi inclusi gli adempimenti di trasmissione al Registro Nazionale Aiuti delle informazioni e dei dati previsti.

#### **4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

##### **4.1. Requisiti di Ammissibilità**

Il Portafoglio includerà solo i Finanziamenti che soddisfino i requisiti di seguito indicati e, in ogni caso, i requisiti di ammissibilità stabiliti nell'Avviso alle Imprese (i "**Requisiti di Ammissibilità**"):

- i. i Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale;
- ii. i Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento;

##### **4.2. Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale e Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento**

Ai fini del presente Accordo:

- (i) "**Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale**" indica che il Beneficiario Finale del Finanziamento, coerentemente con quanto previsto dall'Avviso alle Imprese:
  - i. sia, al momento di presentazione della Domanda, una PMI, ad esclusione delle Micro Imprese, o una Mid Cap;
  - ii. abbia, al momento di presentazione della Domanda, una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
  - iii. sia, al momento di presentazione della Domanda, regolarmente iscritto e attivo nel Registro delle imprese;
  - iv. abbia, al momento di presentazione della Domanda, codice ATECO primario appartenente ad una delle seguenti categorie di codici ATECO 2007:
    - a. B (Attività estrattiva)
    - b. C (Attività manifatturiere)

- c. F (Costruzioni)
- d. G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli)
- e. I (attività dei servizi di alloggio e di ristorazione)
- f. J (Servizi di informazioni e comunicazione)

Indipendentemente dal codice ATECO primario di appartenenza possono presentare Domanda le imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis.

- v. non svolga, al momento della presentazione della Domanda, una o più tra le seguenti attività:
  - a. destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, etc);
  - b. attinenti la pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc).
- vi. rientri nelle tipologie di imprese ulteriormente specificate nell'avviso approvato da parte di Finlombarda Spa;
- vii. evidenzi un forte potenziale di crescita del business dell'impresa e che abbia già avviato un processo di *restructuring* nel portare a termine con successo la riorganizzazione ed il rilancio aziendale;
- viii. non rientri, al momento di presentazione della Domanda, nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis), ivi inclusa la nozione di Impresa Insolvente;
- ix. non sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza ovvero non soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- x. sia, al momento della delibera di concessione del Finanziamento, in regola con la normativa antimafia;
- xi. sia, al momento della delibera di concessione del Finanziamento e della erogazione dello stesso, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva;
- xii. sia, al momento della delibera di concessione del Finanziamento e dell'erogazione dello stesso, in regola rispetto a quanto previsto

dall'art. 48 bis del DPR 602/2003 e s.m.i. e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00);

- xiii. non presenti, al momento della delibera di concessione del Finanziamento, irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Beneficiario Finale valere su fondi di Regione Lombardia gestiti da Finlombarda o su fondi propri di Finlombarda;

(ii) **“Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento”** significa che il Finanziamento, coerentemente con quanto previsto dall'Avviso alle Imprese:

- i. il Contratto sia sottoscritto, e il relativo Finanziamento sia incluso nel Portafoglio, entro il Termine del Periodo di Inclusione;
- ii. riguardi i Beneficiari Finali che soddisfano ciascuno dei Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale;
- iii. preveda il finanziamento del fabbisogno connesso ad investimenti per lo sviluppo aziendale;
- iv. sia un Finanziamento con un piano di rimborso predefinito;
- v. abbia un importo in linea capitale compreso tra 500.000 euro e 2.000.000 euro;
- vi. abbia una scadenza non superiore ai 48 mesi.

## 5. PROCEDIMENTO DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DAL PORTAFOGLIO

### 5.1. Procedimento di Inclusione

- (i) In virtù del presente Accordo, qualsiasi Finanziamento che soddisfi i Requisiti di Ammissibilità e le altre disposizioni del presente Accordo è automaticamente garantito ed incluso nel Portafoglio, fatto salvo il caso in cui tale Finanziamento sia escluso dal Portafoglio ai sensi dell'Articolo 5.2 (*Procedimento di Esclusione*). A scopo di chiarezza, si precisa che i Finanziamenti inclusi nel Portafoglio saranno considerati come garantiti dalla Garanzia a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

- (ii) Finlombarda dovrà inviare all'Indirizzo di Regione Lombardia una PEC contenente una Comunicazione di Inclusione entro tre mesi dalla sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento.
- (iii) Finlombarda non potrà includere nel Portafoglio Finanziamenti per i quali il Volume Effettivo del Portafoglio ecceda il Volume Massimo del Portafoglio.

## 5.2. Procedimento di Esclusione

- (i) Regione Lombardia potrà verificare in qualsiasi momento che un Finanziamento soddisfi i Requisiti di Ammissibilità e che l'inclusione nel Portafoglio del relativo Finanziamento sia conforme ai termini del presente Accordo e dell'Avviso alle Imprese.
- (ii) Qualora un Finanziamento incluso nel Portafoglio sia un Finanziamento Non Ammissibile, Regione Lombardia potrà, in ogni momento, non appena ne venga a conoscenza, darne comunicazione a Finlombarda inviando una PEC all'Indirizzo di Finlombarda contenente una Comunicazione di Esclusione che identifichi il Finanziamento Non Ammissibile, e, in conseguenza, tale Finanziamento sarà escluso dal Portafoglio (tale Finanziamento sarà denominato "**Finanziamento Escluso**") a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e il Volume Effettivo del Portafoglio sarà ridotto *pro tanto*.

## 6. AGGIUSTAMENTO DEL VOLUME EFFETTIVO DEL PORTAFOGLIO

- (i) Con riferimento a ciascun Finanziamento che benefici della Garanzia, se l'importo deliberato e comunicato all'interno di una Comunicazione di Inclusione viene ridotto e/o rideterminato con proprio atto da parte di Finlombarda, il Volume Effettivo del Portafoglio sarà aggiustato (tenendo conto del Tasso Garanzia applicabile al relativo Finanziamento) con efficacia a partire dalla Data di Aggiustamento.
- (ii) Finlombarda dovrà dare comunicazione a Regione Lombardia tramite l'invio di una PEC contenente una Comunicazione di Aggiustamento all'indirizzo di Regione Lombardia entro tre mesi dalla Data di Aggiustamento.

- (iii) In tal caso l'Importo Garantito sarà ridotto proporzionalmente e la Garanzia non coprirà eventuali Perdite eccedenti l'Importo Garantito di ciascun Finanziamento, come eventualmente ridotto e/o rideterminato.

## **7. RICHIESTE DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

### **7.1. Forma**

- (i) Al verificarsi di un Inadempimento, Finlombarda avvierà le procedure di recupero del credito mediante l'invio di una diffida ad adempiere. Trascorsi 30 giorni dalla data di diffida ad adempiere senza che sia intervenuto il pagamento, Finlombarda dovrà risolvere il Contratto di Finanziamento e inviare la Richiesta di Escussione a Regione Lombardia.
- (ii) Le Richieste di Escussione dovranno:
  - i. essere redatte secondo (o sostanzialmente redatte secondo) il modello di cui all'Allegato 3 del presente Accordo (*Modello della Richiesta di Escussione*);
  - ii. essere inviate non oltre la Data di Scadenza Finale;
  - iii. avere ad oggetto uno o più Finanziamento/i che beneficiano della Garanzia, rispetto ai quali si sia verificato un Inadempimento;
  - iv. avere ad oggetto un ammontare calcolato prendendo in considerazione (A) i Recuperi Perdite (se esistenti); (B) l'Ammontare Massimo Escutibile e (C) il Tasso Garanzia;
  - v. dichiarare (A) l'importo richiesto, e (B) l'ammontare complessivo degli importi già corrisposti da Regione Lombardia ai sensi della Garanzia fino alla data della relativa Richiesta di Escussione (incluso l'importo richiesto);
  - vi. essere inviate a Regione Lombardia tramite PEC all'Indirizzo di Regione Lombardia
- (iii) Regione Lombardia potrà, a propria discrezione, richiedere in qualsiasi momento informazioni concernenti la Richiesta di Escussione.

Finlombarda si impegna a fornire prontamente a Regione Lombardia ogni ulteriore informazione richiesta.

## **7.2. Pagamento**

- (i) Subordinatamente alla ricezione di una Richiesta di Escussione, Regione Lombardia verificherà che gli importi richiesti:
  - i. siano riferiti a Finanziamenti Garantiti,
  - ii. rispettino il limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento e
  - iii. rispettino il limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
- (ii) Regione Lombardia corrisponderà l'importo dovuto ai sensi della Garanzia relativo a ciascuna Richiesta di Escussione entro [XX] giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione.
- (iii) I pagamenti saranno effettuati esclusivamente con riferimento a Finanziamenti Garantiti nel limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento delle Perdite e nel limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
- (iv) Tutti i pagamenti da parte di Regione Lombardia in favore di Finlombarda ai sensi del presente Accordo saranno accreditati sul Conto di Finlombarda.

## **8. SURROGA DI REGIONE LOMBARDIA E RECUPERO DELLE PERDITE**

### **8.1. Surroga di Regione Lombardia**

Nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia eserciterà la rivalsa nei confronti del Beneficiario Finale per l'importo escusso, attivando le più idonee procedure di recupero in via amministrativa.

### **8.2. Recupero Perdite**

- (i) Resta inteso che, qualora successivamente all'escussione della Garanzia, Finlombarda dovesse recuperare qualunque importo relativo a Perdite connesse ad un Finanziamento escusso, Regione Lombardia avrà diritto di ricevere una percentuale pari al Tasso Garanzia di ogni eventuale Recupero Perdita realizzato da Finlombarda.

- (ii) Finlombarda invierà una PEC all'Indirizzo di Regione Lombardia contenente una Comunicazione di recupero Perdite e pagherà ciascuno di tali importi a Regione Lombardia sul Conto di Regione Lombardia entro 45 giorni dalla data del Recupero Perdite;
- (iii) Regione Lombardia non avrà diritto di ricevere quote di Recupero Perdite in eccesso rispetto agli importi pagati da Regione Lombardia ai sensi della Garanzia rispetto alle Perdite.

## **9. ONERI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo non comporta oneri a carico di Regione Lombardia.

## **10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

### **10.1. Generale**

Finlombarda dovrà fornire prontamente a Regione Lombardia ogni informazione che Regione Lombardia possa ragionevolmente richiedere al fine di verificare la conformità con il presente Accordo, con l'Avviso alle Imprese e con le leggi ed i regolamenti applicabili e/o ogni altro requisito imposto dalla Commissione, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni relative alla conformità ai Requisiti di Ammissibilità.

### **10.2. Utilizzo della Piattaforma Informatica**

Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, Regione Lombardia autorizza Finlombarda e le figure/servizi professionali coinvolti in tali attività ad accedere e operare sulla Piattaforma Informatica, gestita da Aria S.p.A., e dichiara che la medesima è dotata di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia dell'Accordo.

Finlombarda non sarà ritenuta responsabile per eventuali inadempimenti dovuti al non corretto funzionamento della Piattaforma Informatica.

## **11. IMPEGNI GENERALI**

### **11.1. Reporting**

- (i) Relazione Trimestrale

A partire dalla Data di sottoscrizione del presente Accordo fino alla scadenza dello stesso, sarà a cura di Finlombarda l'elaborazione e trasmissione di una Relazione Trimestrale entro il [XX] giorno del secondo

mese successivo al trimestre solare (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre) di riferimento, redatta secondo il modello di Relazione Trimestrale di cui all'Allegato 2.

(ii) Piattaforma Informatica

Finlombarda caricherà all'interno della Piattaforma Informatica, per ciascun Finanziamento ammesso alla Garanzia, una copia di tutta la documentazione necessaria al monitoraggio da parte di Regione Lombardia, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. il Contratto di Finanziamento stipulato, e sue eventuali modifiche e/o integrazioni,
- ii. il Comunicazione di Inclusione,
- iii. la (eventuale) Comunicazione di Esclusione,
- iv. la (eventuale) Richiesta di Escussione,
- v. la (eventuale) Comunicazione di Recupero Perdite,
- vi. ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio da parte di Regione Lombardia o da essa richiesta.

Finlombarda caricherà all'interno della Piattaforma Informatica, una copia di ciascuna Relazione Trimestrale trasmessa.

**11.2. Esposizione di Finlombarda rispetto ai Finanziamenti**

Finlombarda si impegna in ogni momento fino alla scadenza della Garanzia a:

- (i) mantenere un'esposizione economica pari ad almeno il 30% dell'importo del Portafoglio di volta in volta in essere; e
- (ii) non concludere contratti di "credit support", di garanzia o altri contratti di trasferimento del rischio con riferimento a tale percentuale (fatte eccezione per qualsiasi garanzia concessa da un Beneficiario Finale a Finlombarda).

**11.3. Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta Regionale**

Finlombarda si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente incarico verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua Finlombarda, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto società che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, Finlombarda, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale (come da contenuto dell'All. A.1 della DGR n. XI/812 del 19/11/2018).

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione di Finlombarda, decorso il quale la stessa Finlombarda potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (Allegati A.1, A.1.1, A.1.2) approvato con delibera XI/812 del 19/11/2018 sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

Qualora Finlombarda ai sensi del sopracitato c. 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di

trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

## 12. TERMINE

Il presente Accordo diverrà efficace alla data di sottoscrizione e terminerà alla data antecedente tra (la "**Data di Scadenza Finale**"):

- (i) il 31 dicembre 2027;
- (ii) il dodicesimo anniversario dell'ultimo giorno del Periodo di Inclusione;
- (iii) la data (se prevista) in cui Regione Lombardia non sia più tenuta ad effettuare ulteriori pagamenti in favore di Finlombarda e non abbia alcun ulteriore diritto ai sensi del presente Accordo, anche in conseguenza del pagamento da parte di Regione Lombardia, ai sensi della Garanzia, di un ammontare pari all'Importo Massimo Escutibile.

## 13. REFERENTI DELL'ACCORDO

Regione Lombardia individua quale proprio referente dell'Accordo il dirigente pro tempore della UO "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle Imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico.

Finlombarda individua quale proprio referente dell'Accordo il dirigente: XXX

## 14. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto, salvo quanto diversamente stabilito, e dovranno essere inviate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- (i) se a Regione Lombardia:

Regione Lombardia

PEC: XXX

Contatto: XXX

(ii) se a Finlombarda:

Finlombarda S.p.A.

PEC: [finlombarda@pec.regione.lombardia.it](mailto:finlombarda@pec.regione.lombardia.it)

Contatto: \_\_\_\_\_

## **15. CERTIFICAZIONI E DETERMINAZIONI**

Tutte le certificazioni o determinazioni di Regione Lombardia o di Finlombarda in merito a un tasso o un importo di cui al presente Accordo, sono, in assenza di un errore manifesto, prova conclusiva delle questioni a cui tali certificazioni / determinazioni afferiscono.

## **16. INVALIDITÀ PARZIALE**

La circostanza che, in qualsiasi momento, una disposizione del presente Accordo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Accordo, ai sensi della legge applicabile in qualsiasi giurisdizione.

## **17. CESSIONE**

### **17.1. Cessioni da parte di Finlombarda**

Finlombarda non potrà cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo dei propri diritti e/o delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo, senza il previo consenso scritto di Regione Lombardia. Il presente divieto si applica ad ogni tipologia di cessione, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni volontarie, cessioni automatiche e cessioni generali derivanti da un trasferimento dei Finanziamenti o, ferme restando le disposizioni di legge applicabili, ogni trasferimento ai sensi di un consolidamento o concentrazione, fusione o trasferimento di tutti (o, sostanzialmente, di tutti) i beni di Finlombarda ad un altro ente.

### **17.2. Cessioni da parte del Garante**

Regione Lombardia non potrà cedere o trasferire tutti o alcuni dei propri diritti o delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo, senza il previo consenso scritto di Finlombarda.

## **18. MODIFICHE**

Nessun termine del presente Accordo potrà essere modificato o rinunciato senza il consenso in forma scritta di un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna Parte.

In deroga al paragrafo che precede del presente Articolo 18 (*Modifiche*), i modelli presenti negli Allegati possono essere modificati con l'accordo delle Parti espresso via PEC.

## **19. RESPONSABILITÀ E MANLEVA**

Regione Lombardia e Finlombarda sono responsabili dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a fronte del presente Accordo. Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, solo ove provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti di Finlombarda è competenza della Giunta Regionale.

In deroga a qualsiasi altra previsione del presente Accordo, Finlombarda dovrà indennizzare e tenere indenne Regione Lombardia, a semplice richiesta di quest'ultima, da qualsiasi perdita, costo, responsabilità in cui Regione Lombardia sia incorsa, relativamente al presente Accordo, in conseguenza diretta o indiretta di una violazione da parte di Finlombarda dei propri impegni o delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Accordo, salvo che non siano state causate direttamente da negligenza o colpa di Regione Lombardia.

## **20. LEGGE APPLICABILE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **20.1. Legge Applicabile**

Il presente Accordo, e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante da o relativa allo stesso, sarà regolato dalla Legge italiana e dovrà essere interpretato in base alla medesima.

### **20.2. Definizione delle controversie**

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo che dovessero insorgere tra Regione Lombardia e

Finlombarda, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

A tale scopo, qualora Finlombarda abbia pretese da far valere notificherà domanda alla Direzione Centrale Amministrazione e Bilancio che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Direzione Centrale Amministrazione e Bilancio stabilire e comunicare prima della scadenza dei 45 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

### **20.3. Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'incarico si rinvia a quanto stabilito dalla Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda sottoscritta in data 9 gennaio 2019.

### **FIRME**

\_\_\_\_\_  
**Per Regione Lombardia**

\_\_\_\_\_  
**Da:**

**[Posizione]:**

**[firmato digitalmente]**

**Per Finlombarda**

\_\_\_\_\_  
**Da:**

**Direttore Generale**

**[firmato digitalmente]**

**ALLEGATO 1 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI INCLUSIONE**

NDG FL	
Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa	
Codice fiscale	
Codice ATECO primario	
Addetti	
Fatturato	
Attivo di bilancio	
Procedura cui è sottoposta	
Data di sottoscrizione del piano	
Data di delibera del Finanziamento	
Rating FL	
Data stipula Contratto Finanziamento	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo del Finanziamento	
Tasso Garanzia	
Importo Garantito	
Volume Effettivo del Portafoglio (incluso il Finanziamento oggetto della presente Comunicazione di Inclusione)	

## ALLEGATO 2 - modello di relazione trimestrale

Finanziamenti garantiti inclusi nel Portafoglio

[illegible]

Finanziamenti esclusi dal Portafoglio

NDG FL	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	VALORE INIZIALE DEL FINANZIAMENTO	DEBITO RESIDUO	DATA SCADENZA FINANZIAMENTO	DATA DI INCLUSIONE	DATA DI COMUNICAZIONE ESCLUSIONE

Garanzie escusse

[illegible]

### ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE

**Oggetto: Comunicazione di Esclusione**

Con riferimento alla vostra Comunicazione di Inclusione datata [●], con la presente vi comunichiamo che il/i seguente/i Finanziamento/i è/sono escluso/i dal Portafoglio:

[descrizione dei Finanziamenti] ("**Finanziamenti Esclusi**") in quanto [motivazione] e, ai sensi dell'Articolo 5.2 dell'Accordo di Garanzia (*Procedimento di Esclusione*), vi informiamo che il Finanziamento/i Escluso/i è escluso dal beneficio della Garanzia.

[ulteriori istruzioni da inserirsi]

**ALLEGATO 4 - MODELLO DI RICHIESTA DI ESCUSSIONE**

<b>NDG FL</b>	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di delibera del Finanziamento	
Data di Inclusione	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo iniziale del Finanziamento	
Valore del finanziamento a seguito di (eventuale) aggiustamento	
Data (eventuale) di aggiustamento	
Tasso Garanzia	
Importo Garantito	
Tipologia di Inadempimento	
Data dell'Inadempimento	
Data di risoluzione del Contratto di Finanziamento	
Valore della Perdita in c/capitale	
Valore della Perdita in c/interessi	

Note: [descrivere brevemente l'Inadempimento e le azioni messe in atto da parte di Finlombarda in seguito all'Inadempimento]

**ALLEGATO 5 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI RECUPERO PERDITA**

NDG FL	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di Inclusione	
Importo del Finanziamento	
Tasso Garanzia	
Valore del finanziamento a seguito di (eventuale) aggiustamento	
Data (eventuale) di aggiustamento	
Importo Garantito	
Data dell'Inadempimento	
Data di risoluzione del Contratto di Finanziamento	
Valore della Perdita in c/capitale	
Valore della Perdita in c/interessi	
Valore complessivo della Perdita recuperato da Finlombarda	
Data di recupero Perdita	

**ALLEGATO 6 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI AGGIUSTAMENTO**

NDG FL	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di delibera del Finanziamento	
Data di Inclusione	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo iniziale del Finanziamento	
Valore del finanziamento a seguito di (eventuale) aggiustamento	
Data (eventuale) di aggiustamento	
Tasso Garanzia	
Importo Garantito	

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### Giunta regionale

#### Presidenza

D.d.u.o. 10 marzo 2020 - n. 3162

**T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e r.r. 24 marzo 2006 n. 2 - Trasferimento di utenza della variante alla concessione di grande derivazione di acqua ad uso irriguo assentita con d.d.u.o. n. 16819 del 21 novembre 2019 al Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva», consistente nell'uso idroelettrico delle acque già derivate dai torrenti Rhon e Valfontana e scaricate nell'alveo del torrente Valfontana in comune di Ponte in Valtellina (SO), a favore della società Valfontanenergie II s.r.l. (C.F. e P.IVA 02986220214).**

IL DIRIGENTE DELL'U.O.  
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

Visti:

- il T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.i. e m. - «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche, in particolare l'art. 20;
- il Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 - «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, c.1 lett. c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, in particolare l'art. 31;
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia e successive modificazioni;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 e successive modificazioni - «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale - Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.lgs. 159/2011 - «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», in particolare gli art. 91 e 92;

Visti:

- il d.p.c.m. 12 ottobre 2000 relativo all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli EE.LL.;
- la d.g.r. 28 gennaio 2016 n. X/4774 «Il Provvedimento organizzativo 2016» che definisce gli assetti organizzativi della Giunta Regionale ed in particolare la riorganizzazione degli Uffici Territoriali;
- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/1678 del 27 maggio 2019 «V Provvedimento Organizzativo 2019», con la quale è stato affidato alla Dr.ssa Adriana Giovanna May l'incarico di Dirigente della U.O. - Ufficio Territoriale Regionale Montagna;

Visti:

- il d.d.u.o. di Regione Lombardia n. 1098 del 3 febbraio 2006 con cui è stata assentita al Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» la concessione in sanatoria per derivare dai torrenti Rhon, Valfontana e Boalzo acqua per irrigare, con il sistema a pioggia, senza restituzione delle colature, ettari 1.775 di terreno siti nei comuni di Tresivio, Ponte in Valtellina, Piateda, Chiuro, Teglio, Bianzone, Villa di Tirano (SO) e il disciplinare n. 10487 del 3 febbraio 2006 regolante la stessa;
- il d.d.u.o. della Regione Lombardia n. 16819 del 21 novembre 2019 con il quale è stata assentita al Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» la variante alla concessione di grande derivazione d'acqua ad uso irriguo, consistente nell'utilizzo anche per uso idroelettrico delle acque già derivate dai torrenti Rhon e Valfontana e scaricate nell'alveo

del torrente Valfontana in comune di Ponte in V.na (SO), per produrre, con una portata media di 297 l/s, su un salto utile di 330,55 m., la potenza nominale media di 963 kW;

- il disciplinare n. 11442 di Rep. del 21 novembre 2019 integrativo del disciplinare n. 10487 del 3 febbraio 2006 e regolante la concessione della variante di cui sopra;

Preso atto:

- dell'istanza n. 317 del 6 dicembre 2019 assunta al protocollo regionale al n. AE11.2019.0005218 in data 9 dicembre 2019, con cui il Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» ha chiesto, ai sensi dell'art. 31 del R.r. 2/2006, il nulla osta al trasferimento dell'utenza idrica relativa alla variante di cui al d.d.u.o. di Regione Lombardia n. 16819 del 21 novembre 2019 a favore della società Valfontanenergie II s.r.l. (C.F. e P.IVA 02986220214) con sede legale in Bolzano (BZ), Via Della Rena 20;
- delle integrazioni all'istanza di nulla osta di cui sopra, presentate a questo Ufficio con nota prot. n. 21 del 14 gennaio 2020 e della ulteriore documentazione integrativa trasmessa in data 10 febbraio 2020;
- del nulla osta prot. n. AE11.2020.0000536 del 17 febbraio 2020 rilasciato da Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 31 c. 3 del R.r. 2/2006, al trasferimento di utenza;
- dell'istanza presentata in data 25 febbraio 2020 con cui la società Valfontanenergie II Srl ha chiesto il cambio di titolarità dell'utenza relativa alla grande derivazione d'acqua ad uso irriguo, consistente nell'uso idroelettrico delle acque già derivate dai torrenti Rhon e Valfontana e scaricate nell'alveo del torrente Valfontana in comune di Ponte in Valtellina (SO) assentita con decreto regionale n. 16819 del 21 novembre 2019;
- della scrittura privata sottoscritta in data 20 febbraio 2020 dal Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva», dalla società Energie Spa e dalla società Valfontanaenergie II Srl, allegata all'istanza di cui sopra, con la quale sono stati ribaditi e siglati gli impegni presi dalle parti, dando luogo alla cessione da parte del Consorzio, a titolo di conferimento nella società partecipata, della variante di concessione di cui al decreto regionale n. 16819 del 21 novembre 2019;
- della visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Bolzano, attestante l'avvenuta iscrizione della società Valfontanaenergie II s.r.l. nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in data 20 febbraio 2018;
- della richiesta di verifica nel merito delle informazioni di cui all'art. 91 del d.lgs. 159/2011, inoltrata in data 13 dicembre 2019 dall'Ufficio Territoriale regionale Montagna alla Banca dati Nazionale Antimafia e assunta al protocollo n. PR\_BZUTG\_Ingresso\_0047930\_20191213 della competente Prefettura di Bolzano;

Rilevato che:

- il Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva», titolare, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 di concessione ad uso idroelettrico dell'acqua derivata per uso irriguo dai torrenti Rhon e Valfontana e scaricata nell'alveo del torrente Valfontana, cede, secondo quanto previsto dall'art. 20 del T.U. 1775/33, alla società «Valfontanaenergie II s.r.l.» con sede legale a Bolzano (BZ) - Via Della Rena 20 (C.F. e P.IVA n. 02986220214) e con compagine societaria determinata dai soci Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» e Soc. Energie s.p.a., l'utenza ad uso idroelettrico, concessa con del decreto della Regione Lombardia n. 16819 del 21 novembre 2019;
- la cessione parziale di utenza è finalizzata ad un migliore e più razionale esercizio della derivazione in essere e rimane comunque strettamente collegata alla grande derivazione ad uso irriguo della quale costituisce parte «accessoria»;

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

#### DECRETA

1. di riconoscere alla società «Valfontanaenergie II s.r.l.» con sede legale a Bolzano (BZ) - Via Della Rena (C.F. e P.IVA n. 02986220214) la titolarità della concessione precedentemente assentita al Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva», con il d.d.u.o. di Regione Lombardia n. 16819 del 21 novembre 2019, consistente nell'uso idroelettrico dell'acqua già derivata per uso irriguo dai torrenti Rhon e Valfontana e scaricata nell'alveo del torrente Valfontana in comune di Ponte in Valtellina (SO);

2. di subordinare la cessione di utenza, di cui al punto precedente, al rispetto delle condizioni e degli obblighi stabilite dal